



Prot. n. 210967
del 23/10/2007

OGGETTO: Trasposizione passiva dei vincoli del P.P.A.R. sul P.d.F. vigente. Richiesta di chiarimenti.

Il Comune fa presente che il Comune “non ha provveduto ad effettuare entro il termine di 90 giorni dalla approvazione del P.P.A.R. il trasferimento cartografico delle previsioni sul territorio comunale”, che “è in corso di predisposizione il nuovo P.R.G.” **del Comune** e che la trasposizione passiva degli ambiti di tutela del P.P.A.R. sul P.d.F. vigente costituisce un elaborato necessario da depositare alla Provincia per ottenere il parere previsto dall’art. 26 della L.R. n. 34/92 sul P.R.G.”.

Aggiunge quindi che nell’effettuare tale operazione si è rilevata l’esistenza di una incongruenza tra la tavola n. 12 e la tavola n. 2 allegate al P.P.A.R., “in quanto la dorsale che divide la fascia appenninica dalla fascia pedeappenninica nella tavola n. 12 è riportata con una curva ad angolo che prende una parte del centro” **del Comune** “mentre tale curva ad angolo nella tavola 2 (morfologia del territorio) non è presente ma è riportata molto più a monte del centro” **del Comune** e che “facendo un riscontro tra la confluenza del fiume Chienti con il torrente delle Conce si è verificata l’esattezza della tavola del P.P.A.R. n. 2”.

Fa perciò notare che il Comune, anche alla luce del contenuto del P.T.C. della Provincia di Macerata, che da indicazioni per individuare la linea di crinale e le aree di versante, nell’adottare la trasposizione dei vincoli con delibera di C.C. n. 3 del 30 gennaio 2006 ha corretto l’errore di cui sopra.

Il Comune chiede pertanto se sia corretto il comportamento tenuto dal Comune “alla luce di quanto previsto nel P.P.A.R. e nel P.T.C. della Provincia di Macerata” e se sia ugualmente corretto “che il Comune abbia proceduto alla trasposizione dei vincoli passivi del P.P.A.R. sul P.d.F. solo nell’anno 2006 con specifico atto consiliare”.

Ad un quesito analogo il Servizio Urbanistica della Regione ha dato risposta con un parere espresso in data [25 marzo 1994, prot. n. 373](#), che si allega in copia, dove si fa notare che “ i comuni debbono delimitare gli ambiti definitivi di tutela delle varie categorie costitutive del paesaggio regionale mediante l’adeguamento al P.P.A.R. degli strumenti urbanistici generali, da effettuarsi con la procedura prevista e disciplinata dall’art. 27 bis delle N.T.A. del Piano”, ma che “già in sede di trasferimento cartografico, da effettuarsi mediante le operazioni previste dall’art. 61 delle medesime N.T.A., possono e debbono procedere alla correzione degli eventuali errori materiali contenuti nel P.P.A.R., poiché tale trasferimento non costituisce una operazione puramente meccanica, ma una prima fase di accertamento dei vincoli esistenti sul territorio, riportando su di una cartografia in scala più dettagliata di quella sulla quale è stato redatto il P.P.A.R. le categorie costitutive del paesaggio e gli ambiti provvisori di tutela effettivamente esistenti”.

Il Comune, nell’effettuare la trasposizione dei vincoli del P.P.A.R. sul proprio vigente strumento urbanistico generale, era quindi tenuto a correggere l’errore che ha riscontrato nella cartografia allegata al P.P.A.R. ed a riportare sul proprio strumento urbanistico la dorsale che divide la fascia appenninica da quella pedeappenninica nel punto dove effettivamente si trova.

In riferimento al quesito relativo alla correttezza di tale operazione, che è stata effettuata soltanto



all'inizio dell'anno 2006, si osserva che l'art. 61 delle N.T.A. del P.P.A.R. stabilisce che questa fosse effettuata "senza indugio" e, quindi, in tempi abbastanza brevi.

Il termine era quindi di carattere ordinatorio e non perentorio. Dal 10 febbraio 1990 (data di entrata in vigore del P.P.A.R.: vedi art. 66 delle N.T.A.) al gennaio 2006 sono passati ben 16 anni. Tale operazione costituisce comunque "la indispensabile premessa conoscitiva per la verifica dei contenuti degli strumenti urbanistici vigenti da adeguare al presente Piano" (art. 61, primo comma, delle N.T.A. del P.P.A.R.) e, pertanto, va in ogni caso fatta prima dell'adeguamento dello strumento urbanistico generale del Comune al P.P.A.R. tramite un apposito P.R.G. (art. 27 bis delle N.T.A. e art. 14 della L. R. 5.8.1992, n. 34).

Si allega: Copia del parere espresso dal Servizio urbanistica della Giunta regionale in data [25 marzo 1994, prot. n. 373](#), ad oggetto: "Comune di Muccia (MC) - Quesito circa la trasposizione dei vincoli del P.P.A.R.".